

SANTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

SANTINI. Credo che gli egregi colleghi siciliani, per avere modo di discutere più diffusamente questa importantissima legge, potrebbero consentire che si discutessero prima altri piccoli disegni di legge che non possono dar luogo a lunghe discussioni.

PRESIDENTE. Onorevole Santini, l'ordine del giorno è stato già fissato così. Gli onorevoli deputati sapevano quali disegni di legge sarebbero stati discussi stamane, e sapevano pure che quello relativo agli agrumi avrebbe richiesto una lunga discussione.

Può quindi darsi che qualcuno, interessato ai disegni di legge iscritti dopo questo degli agrumi, non sia presente.

SANTINI. Non insisto nella mia domanda; ma mi sono permesso di farla, perchè avrei voluto che fosse stato discusso il disegno di legge « Concessioni al comune di Bologna », che è urgentissimo.

PRESIDENTE. Sta bene; ma credo che sia meglio lasciare l'ordine del giorno come è.

L'onorevole Orioles ha facoltà di parlare.

ORIOLES. Il disegno di legge del quale ci occupiamo mira a tutelare ed a promuovere il commercio degli agrumi e la fabbricazione ed il commercio dei loro derivati.

Veramente, mentre la prima disposizione del disegno di legge comprende tutta la produzione degli agrumi senza distinzione, viceversa le successive disposizioni non si occupano minimamente della maggiore produzione, vale a dire del prodotto buono, che è destinato alla formazione delle casse, ma solamente disciplinano i derivati che rappresentano la sesta parte e che non possono dare un criterio per la determinazione dei prezzi.

Il disegno di legge è ispirato a questo concetto: esistenza di un *trust* all'estero, con dolosa connivenza degli esportatori, diciamo pure, della città di Messina. Ora, a prescindere che questa idea si fece serpeggiare per la Sicilia con fini ben diversi, come farò di qui a poco rilevare alla Camera, a prescindere dalla preoccupazione dei proprietari della città di Messina, i quali incaricarono importanti colleghi di fare tutte le necessarie investigazioni per vedere se esisteva il *trust* all'estero e se c'era la connivenza all'interno, sta in fatto che a queste indagini ne seguirono altre eseguite dal-

l'egregio procuratore del Re di Messina, nella supposizione che ci potesse essere la figura del reato. Orbene, è risultato questo: che all'estero, non si era mai pensato di fare il *trust*, e molto meno poi vi si era pensato nella città di Messina, che aveva lavorato tanto per assicurarsi un ramo così importante di commercio, nè tanto meno c'era stata dolosa connivenza. Ed allora, a stare a queste indagini, la ragione che ispirò il disegno di legge non esiste, e non esiste per un'altra ragione, per la ragione economica che io mi assumo di dimostrare alla Camera, in base alle cifre della statistica indicata nella stessa relazione che precede il disegno di legge.

Ed ecco i dati. Nel 1899, secondo la statistica del Governo, (che io devo dire esatta, meno che per un solo anno), il citrato di calce si sarebbe venduto a 136 lire il quintale, nel 1900 a 125, nel 1901 a 131, nel 1902 a 104, nel 1903 a 115, nel 1904 a 125, nel 1905 a 135, nel 1906 a 170, nel 1907 a 220, nel 1908 (giugno) a 102. Però per il 1908 la statistica del Governo si occupa solamente di un mese, il mese di giugno, e porta il prezzo a 102 lire. Ora, onorevole ministro, a me pare che determinare il prezzo solamente coi dati del mese di giugno non sia sicuro.

Voi avreste dovuto prendere la media dei cinque mesi che erano decorsi, ed allora avreste rilevato che il prezzo non era di 102, ma di 131 lire, ossia era quello normale.

Ed allora, se il prezzo, all'infuori di due soli anni, cioè all'infuori della campagna del 1905-906 e di quella del 1906-907, è questo, dobbiamo trovare la ragione di tale fenomeno e concludere che il prezzo di 131 lire il quintale, ossia di 400 lire la botte, cioè a dire la pipa, che è l'unità di misura, essendo il prezzo normale, non c'è bisogno di ricorrere agli atti delle società che si sono tanto agitate contro la supposta crisi.

Quando nel 1903 si costituì la società dei derivati di Acireale, questa stabilì nel suo statuto il minimo del prezzo e impose la vendita a non più di 400 lire, perchè trovò che quel prezzo era remuneratore e che, se la società non si fosse determinata alla vendita, avrebbe fatto il danno dei produttori.

Queste 400 lire adunque sono il prezzo normale, evidentemente, ed allora resta a spiegare la causa di questo fenomeno riferibile a due sole annate, cioè 1905-906 e 1906-907, quando noi vediamo elevare il prezzo a 170 lire il quintale nel 1906, e a